



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

Ordinanza N° 73 /2018

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

VISTO: la nota assunta a protocollo n°16288 in data 15/05/2018, con la quale l'Istituto Comprensivo "FRANCA ONGARO Lido – Pellestrina" del Lido di Venezia (VE), ha richiesto l'emissione di un'Ordinanza di sicurezza della navigazione che disciplini gli specchi acquei interessati da una manifestazione remiera prevista svolgersi in data 09/06/2018, cui prenderanno parte alunni e istruttori del medesimo istituto;

RITENUTO: necessario disciplinare la navigazione nello specchio acqueo interessato dalla regata di cui sopra, in modo da garantire la sicurezza e consentire al tempo stesso il regolare svolgimento della manifestazione;

VISTI: gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

VISTI: gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

Il giorno **09 giugno 2018, dalle ore 11:00 alle 11:30 circa**, il tratto del canale di Pellestrina compreso tra la locale Stazione Carabinieri e lo scalo dell'Associazione Remiera di Pellestrina, meglio evidenziato nell'allegata planimetria (da considerarsi parte integrante del presente provvedimento), sarà interessato dallo svolgimento di una regata remiera su "caorline"; cui prenderanno parte alunni e istruttori dell'istituto in premessa citato.

ORDINA

Articolo 1

Nelle aree di cui al "rende noto", **dalle ore 11:00 alle ore 11:30 circa** del giorno **09 giugno 2018** sono interdetti la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi altro uso pubblico degli specchi acquei a tutte le unità estranee alla regata, eccezion fatta per quelle in uso alla giuria e/o di assistenza.

Il divieto di cui al precedente comma non si applica alle unità della Guardia Costiera, delle FF.PP. e di pronto soccorso, in ragione del loro ufficio.

Articolo 2

Le imbarcazioni in transito nelle vicinanze delle aree di cui all'articolo 1 devono comunque navigare alla minima velocità utile al governo in sicurezza, in modo da non creare moto ondoso e/o pericoloso disturbo alle imbarcazioni regatanti.

Articolo 3

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati:

- se alla condotta di un'unità da diporto, ai sensi all'art. 53, comma 3 del D.lgs. n°171/2005 e ss.mm./ii.;
- negli altri casi, ai sensi degli articoli 1174, comma 1 e 1231 del Codice della Navigazione.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare a persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità viene garantita a mezzo inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, 29/05/2018



IL COMANDANTE
CA (CP) Goffredo BON

Allegato all'Ordinanza n° 33 del 25/05/2018



Legenda:

○ Acque marittime interessate

